

TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile – Ufficio fallimenti

Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dott. Giuseppe Minutoli | Presidente rel. |
| 2) dott. Daniele Carlo Madia | Giudice |
| 3) dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano | Giudice |

pronunciando:

nella **procedura n. 35/2020 R.G. prefall.**, relativa all'istanza di fallimento proposta in data 3 luglio 2020 da **CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI**, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Paola Pastore del Foro di Milano, nei confronti di:

- **V.2S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, con sede in Valdina (ME), Via Provinciale s.n., c.f. e P.Iva 02013890831, numero REA ME-16555, in persona del liquidatore unico e legale rappresentante *pro tempore* sig.ra Rosaria Sidoti, c.f. SDTRSR38R66F158S, rappresentata e difesa, per procura redatta su atto separato, dall'avv. Angelo Vitarelli,

e sulla **proposta di concordato con riserva di presentazione del piano, iscritta al n. 5/2020 R.C.P.**, depositata in data 14 settembre 2020 dalla società resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Vitarelli;

esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalla società ricorrente, che ha prospettato la presentazione di un futuro piano concordatario;



ritenuto che la presentazione della domanda di concordato (anche “in bianco”) in pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, legge fall., impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall., ma non sospende e neppure rende improcedibile la procedura prefallimentare, che può proseguire nella sua istruttoria e può concludersi con una pronuncia di rigetto. Non è invece possibile la dichiarazione di fallimento, che priverebbe di senso l'assegnazione non discrezionale del termine di sessanta giorni per la presentazione della proposta di concordato, allo scopo di prevenire la dichiarazione di fallimento stesso (Cass. ss.uu. civili 15 maggio 2015, n. 9335; Cass. 18 gennaio 2017, n. 1169);

che, al fine del necessario coordinamento tra le due procedure, le stesse vanno riunite per combinarne le sorti, posto che la trattazione unitaria consente di decidere in ordine alla domanda di concordato anche in base alla conoscenza delle allegazioni dell'istruttoria prefallimentare (cfr. Cass. n. 3059/2011; v. anche la citata ss.uu. n. 9335/2015);

considerato che la proponente – a corredo del ricorso ex art. 161, co. 6, legge fall. di ammissione al concordato preventivo con riserva - ha depositato:

1. Delibera notarile ex art. 152 legge fall. del liquidatore della società;
2. copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e precisamente bilanci al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2019;
3. situazione patrimoniale aggiornata al 31 agosto 2020, con elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti;

ritenuta la ritualità della domanda, la propria competenza territoriale (ex art. 161 co. 1, legge fall.), la sufficienza della documentazione allegata (ex art. 161 co. 6,



legge fall.) in base ad un sommario esame proprio di questa iniziale fase procedimentale, la ricorrenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi (rispettivamente, ai sensi dell'art. 1, co. 2, e 160, ult.co., legge fall.), il difetto della condizione impeditiva prevista dall'art. 161, co. 9, legge fall.;

considerato, pertanto, che ricorrono le condizioni per la concessione del termine previsto dall'art. 161, co. 6, legge fall. ai fini della presentazione della proposta, del piano concordatario e della ulteriore documentazione, nel termine di sessanta giorni, stante la pregressa pendenza di un ricorso per fallimento;

che, ai sensi del settimo comma dell'art. 161 legge fall. *“dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111”*; ne consegue che va riservata al tribunale ogni successiva e specifica autorizzazione per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, tali dovendosi intendere, oltre quelli specificamente indicati nell'art. 167, comma 2, legge fall., gli atti che eccedono l'ordinaria gestione caratteristica aziendale;

che, ancora, è necessario disporre, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 161 legge fall., che la società istante, nelle more del termine su indicato, rispetti i prescritti obblighi informativi, depositando entro il giorno 1 giugno 2017 e, successivamente, all'inizio di ogni mese, prospetto aggiornato delle operazioni attive e passive di importo unitario superiore ad € 10.000,00 effettuate o maturate nel mese di riferimento, relative all'amministrazione ordinaria nella continuazione dell'attività



aziendale, nonché degli oneri finanziari maturati nello stesso periodo; si precisa che il suddetto prospetto dovrà essere depositato anche se negativo;

ritenuto, infine, che è opportuno, nominare il commissario giudiziale in persona di soggetto avente i requisiti previsti dall'art. 28 legge fall.;

P.Q.M.

riunite le procedure n. 35/2020 RG prefall. e 5/2020 RCP,

Visti gli artt. 160, 161, co. 6, e 163 legge fall.,

1. assegna a **V.2S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, con sede in Valdina (ME), Via Provinciale s.n., c.f. E P.Iva 02013890831, numero REA ME-16555, il **termine di sessanta giorni**, decorrenti dal 14 settembre 2020, per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161, co. 2 e 3, l.f.;
2. riserva al tribunale ogni successiva e specifica autorizzazione per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione;
3. ordina alla società istante, nelle more del termine su indicato, di rispettare gli obblighi informativi previsti dall'art. 161, co. 8, legge fall., alle scadenze e con i contenuti specificati in motivazione;
4. **Nomina commissario giudiziale l'avv. Micaela Tramonte;**

Si notifichi alla ricorrente e si comunichi al Pubblico Ministero in sede ed al commissario giudiziale.

Messina, 16 settembre 2020.

Il Presidente rel.
(dott. Giuseppe Minutoli)

